

## **TI\_GERICHTE 14.2022.162 vom 19. Juni 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.162](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.162)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.162 du 19 juin 2023

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.162 del 19 giugno 2023

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione di divorzio omologata dal giudice. Valore litigioso. Errore essenziale. Identità tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello posto in esecuzione. Compensazione

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che il valore litigioso, benché non fosse espressamente indicato nell'istanza, è "insito nella domanda". Ha giudicato che non vi fosse alcun dubbio che il credito indicato nel titolo esecutivo corrisponde a quello posto in esecuzione, essendo del tutto chiaro e univoco che il credito in questione è quello per i contributi di mantenimento stabiliti della decisione di divorzio, allegata quale titolo esecutivo. Ha respinto l'eccezione di compensazione tra il credito posto in esecuzione e la metà di quello che RE 1 sosteneva di vantare nei confronti di CO 1, per aver pagato l'intera retta scolastica della loro figlia \_\_\_\_\_, ossia \$ 322'253.75, che i genitori avevano però deciso di accollarsi per metà ciascuno. Il primo giudice ha infatti rilevato che il credito compensante non risulta da un titolo esecutivo né è stato riconosciuto senza riserve dall'escutente. Da ultimo, non ha seguito la tesi debitoria, secondo cui i contributi di mantenimento non sono più dovuti, perché l'escutente convive con un altro uomo, circostanza che, fosse stata conosciuta dall'escusso al tempo del divorzio, avrebbe escluso il suo consenso alla convenzione di divorzio. A suo giudizio tale eccezione non rientra tra quelle proponibili giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF e in ogni caso nella convenzione di divorzio non si fa riferimento all'esistenza di altri accordi tra le parti, ma solo alla decadenza dell'obbligo contributivo in caso di nuovo matrimonio dell'ex moglie, circostanza che però l'escusso non ha allegato. Il Pretore ha pertanto accolto l'istanza così come indicato in narrativa.

#### **E. 4**

Nel reclamo, RE 1 afferma dapprima che il Pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'istanza, perché essa non indica espressamente il valore litigioso, che contrariamente a quanto statuito dal primo giudice non si può considerare "insito nella domanda".

#### **E. 4.1**

Salvo disposizione contraria, le disposizioni relative alla procedura ordinaria (art. 220-247 CPC) si applicano per analogia a tutte le altre procedure (art. 219 CPC), quindi anche alla procedura sommaria (art. 248-270, 271-273, 302 CPC; tra tanti: Sutter-Somm e Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [a cura degli stessi], 2021, n. 2 ad art. 221 CPC). Ora, la petizione, in procedura ordinaria, quindi anche l'istanza, in procedura sommaria, deve indicare il valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). In

dottrina, è dibattuta la conseguenza dell'omessa indicazione del valore litigioso. Secondo Tappy (in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2019, n. 16 ad art. 221 CPC), Willisegger (in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed. 2017, n. 25 ad art. 221 CPC) e Heinzmann (in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 221 CPC), se il valore litigioso è deducibile dalle conclusioni, la sua indicazione è in realtà facoltativa; Tappy e Willisegger aggiungono che in caso contrario il giudice deve o fissare lui stesso il valore litigioso, o interpellare l'attore (art. 56 CPC), o ancora assegnare a quest'ultimo un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). A mente di Richers e Naegeli, invece, l'indicazione del valore litigioso è sempre necessaria e, in caso di sua omissione, il giudice deve procedere giusta l'art. 132 cpv. 1 CPC (in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3 a ed. 2021, n. 2 e 16 ad art. 221 CPC). Della stessa opinione è Pahud, che menziona anche la possibilità per il giudice di fissare lui stesso il valore litigioso (in: Brunner/Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2 a ed. 2016, n. 13 ad art. 221 CPC). Leuenberger non cita l'esigenza di menzione del valore litigioso né tra i vizi formali sanabili in virtù dell'art. 132 CPC né tra quelli materiali insanabili; qualifica il valore litigioso come una componente della petizione, ma scrive che è determinata dalle conclusioni (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [a cura di], Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 e 11 ad art. 221 CPC). Anche per Killias (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 57-58 ad art. 221 CPC) come per Sutter-Somm e Seiler (op. cit., n. 1 ad art. 221), ove la petizione non rispetta le condizioni formali dell'art. 221 CPC, il giudice deve fissare all'attore un breve termine per sanare i difetti in virtù dell'art. 132 cpv. 1 CPC, ma nei loro esempi non citano l'esigenza dell'art. 221 cpv. 1 lett. c.

#### **E. 4.2**

La petizione, e in procedura sommaria l'istanza, deve contenere "l'indicazione" (l'"indication", "die Angabe") del valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). La legge non esige che tale indicazione sia separata né esplicita. Può anche risultare implicitamente dalle domande. Il valore litigioso va determinato dal giudice in base alle regole stabilite agli art. 91 a 94 CPC. Egli può scostarsi dalle indicazioni delle parti se non sono manifestamente conformi alla legge. Ciò risulta esplicitamente dall'art. 91 cpv. 2 CPC per le domande che non vertono su una determinata somma di denaro, ma potrebbe anche valere per le conclusioni pecuniarie, ove ad esempio la parte dovesse computare anche gli interessi e le spese o il valore della domanda riconvenzionale. Il giudice deve interpellare la parte, perlomeno se non è assistita e non è processualmente sperimentata, qualora le sue domande non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (Oberhammer/Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3 a ed. 2021, n. 7 ad art. 56 CPC), segnatamente per quanto riguarda il valore litigioso (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A\_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 142 III 102). Per alcuni autori il giudice deve impartire alla parte, in virtù dell'art. 132 cpv. 1 CPC, un termine per sanare le carenze formali che non permettono d'identificare le parti, il fondamento o l'oggetto della pretesa, specialmente in assenza di conclusioni quantificate (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 16, 22 a e 29 ad art. 132 CPC; nello stesso senso: Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed. 2017, n. 17 ad art. 132 CPC), salvo che le carenze non siano inavvertite, bensì intenzionali (divieto dell'abuso di diritto manifesto: Gschwend, op. cit., n. 6 ad art. 132). Si evince dalle considerazioni che precedono che in linea di massima la petizione o l'istanza non può essere dichiarata d'acchito irricevibile perché non indica il valore litigioso, men che meno

se tale valore risulta implicitamente e chiaramente dall'atto.

### **E. 4.3**

Per quanto attiene alla procedura di rigetto dell'opposizione, è invero controversa in dottrina la determinazione del valore litigioso. Esso corrisponde, a mente di Abbet ( Abbet/Veuillet [a cura di], *La mainlevée de l'opposition*, 2 a ed. 2022, n. 113 ad art. 84 LEF) e Vock (in: SchKG, *Kurzkommentar*, 2 a ed. 2014, n. 12a ad art. 84 LEF ), al credito posto in esecuzione, secondo Staehelin (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 73 ad art. 84 LEF) alla somma per cui il rigetto viene chiesto e a giudizio di Vock e Aepli-Wirz al credito posto in esecuzione oppure alla somma per cui il rigetto viene chiesto (in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], *Kommentar SchKG*, 2017, n. 21 ad art. 84 LEF). La tesi più convincente è senz'altro quella di Staehelin , che si fonda direttamente sul testo dell'art. 91 cpv. 1 CPC: "Il valore litigioso è determinato dalla domanda" (non dal precetto esecutivo). Vero è che l'istanza non potrà essere ammessa per un importo superiore a quello indicato nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015, pag. 2), ma nulla impedisce a una parte di chiedere più di quanto ha diritto, pena semplicemente la reiezione dell'azione per l'eccedenza.

### **E. 4.4**

Nel caso in esame , i crediti posti in esecuzione – venti contributi di fr. 5'700.– ciascuno, pari a fr. 114'000.– (doc. B) – e la somma per cui il rigetto è stato chiesto (istanza), ossia fr. 114'000.– (oltre agl'interessi), sono identici e corrispondono al valore litigioso della causa. Nella misura in cui CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione "per l'intero importo posto in esecuzione, pari a complessivi CHF 114'000.00" , il Pretore ha correttamente constatato che il valore litigioso era "insito nella domanda" . La censura di RE 1 è pertanto infondata.

### **E. 5**

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste ( DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

### **E. 5.1**

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell'opposizione se è stata omologata dal giudice, ciò che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale ( Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], *La mainlevée de l'opposition*, 2 a ed. 2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in gene rale, l'omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (sentenze della CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.1 e 14.2016. 288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n. 45c, consid. 5.4/c). Entro i termini stabiliti all'art. 329 CPC la transazione giudiziale può essere impugnata

mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d'impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l'esecuzione della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell'opposizione (sentenze della CEF 14.2014.107 del 1° ottobre 2014, RtiD 2015 II 900 n. 57c, consid. 5.3, e 14.2014.42 del 25 giugno 2014, consid. 5.2; Abbet, ibidem; Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 80).

#### **E. 5.1.1**

Nel reclamo, RE 1 afferma che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza, perché il titolo non è vincolante, siccome il suo consenso alla convenzione di divorzio è viziato. Egli l'ha infatti approvata pensando (per errore) che CO 1 avesse definitivamente troncato la relazione con \_\_\_\_\_ e quindi non avesse altro sostegno economico, fatto che costituiva la "conditio sine qua non" del suo consenso. Sennonché, in seguito egli ha scoperto che l'ex moglie, che l'ha sempre sottaciuto, continua tutt'ora a convivere con l'altro, perlomeno dal 2017, formando un'unione stabile, parificabile al matrimonio. A detta del reclamante, questa convivenza da almeno cinque anni comporta la decadenza della convenzione di divorzio, ciò che fonda a suo favore una pretesa di restituzione di \$ 125'000.–, pari al contributo di mantenimento per un anno. Aggiunge di aver già avviato due cause in merito, la prima per la revisione della decisione di divorzio e la seconda per la sua modifica.

#### **E. 5.1.2**

Nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, l'allegazione dell'escusso secondo cui la sua firma sul riconoscimento di debito è viziata da un errore essenziale è un'eccezione che giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF gli spetta rendere verosimile (sentenze del Tribunale federale 5A\_446/2018 del 25 marzo 2019, consid. 4.2 e della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020, consid. 6.1 e i rinvii). Per parallelismo delle forme, nella procedura di rigetto definitivo incomberebbe all'escusso dimostrare con documenti l'esistenza del vizio di volontà (art. 81 LEF e sotto consid. 6).

#### **E. 5.1.2.1**

In realtà l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC impone all'escusso di chiedere la revisione della transazione giudiziaria civile di cui invoca l'inefficacia entro i termini dell'art. 329 CPC. Finché la decisione o la transazione non è stata annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l'esecuzione in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all'escusso dimostrare (Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), l'invocazione di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di revisione non possono da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 14 e 25 ad art. 80; sopra consid. 5.1).

#### **E. 5.1.2.2**

Nel caso in esame, il reclamante non ha prodotto alcuna decisione, neppure di concessione dell'effetto sospensivo alla sua domanda di revisione della convenzione di divorzio, di modo che l'eccezione di errore essenziale non osta al rigetto definitivo dell'opposizione. Per abbondanza, pare comunque che quello invocato dal reclamante non sia un errore essenziale, idoneo all'annullamento della convenzione di divorzio (art. 23 e 24 cpv. 1 CO), bensì, semmai, un errore sui motivi della convenzione, non ritenuto essenziale dal

legislatore (art. 24 cpv. 2 CO).

## **E. 5.2**

RE 1 sostiene poi che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza, perché difetta l'identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito dedotto nel titolo di rigetto. CO 1 ha infatti ommesso d'indicare sia il tasso di cambio ( "valuta" ) con cui ha proceduto, nei precetti esecutivi, alla conversione in franchi svizzeri dei crediti espressi in dollari americani nella convenzione, sia la data in cui esso era in vigore. Rileva di aver censurato tale omissione in tutti i suoi allegati di prima sede, senza risposta della controparte, e osserva ad ogni modo che la data non è deducibile dalla domanda di esecuzione, non agli atti, sicché gli è ancora oggi impossibile risalire alla data e dunque verificare se i crediti posti in esecuzione sono corretti, ciò che costituisce una "sostanziale lesione del [suo] diritto di essere sentito" .

### **E. 5.2.1**

RE 1 confonde l'importo del credito con l'identità del credito, che dipende invece dal suo motivo, ossia dalle circostanze che consentono d'identificarlo con precisione (Lebensvorgang, "ensemble de rapports [...] que [le poursuivi] connaît" ) . Quando verifica l'identità del credito, il giudice del rigetto deve infatti appurare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d'importi, tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello indicato nel precetto esecutivo (per limitarsi al rigetto definitivo: sentenze del Tribunale federale 5A\_1023/2018 dell'8 luglio 2019 consid. 6.2.4.1 e 5A\_606/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.1; Abbet , op. cit., n. 90 e 92 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 80; Vock in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 80 LEF ). Il diritto esecutivo non obbliga invece il creditore a escutere il debitore per l'intero importo stabilito nel titolo di rigetto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all'escusso di rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF) o dimostrare con documenti (art. 81 LEF), che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l'istanza (tra tante: sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid. 5.2).

### **E. 5.2.2**

In concreto, il motivo dei crediti posti in esecuzione indicato sui precetti esecutivi, ovvero la " Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa convenzione (inc. \_\_\_\_\_) Pretura di Lugano" (doc. B), è identico a quello menzionato nell'istanza (pag. 4 ad 4). Che gl'importi indicati in franchi svizzeri sui precetti esecutivi non siano uguali a quelli espressi in dollari americani nella convenzione di divorzio è senza rilievo per la questione dell'identità dei crediti. Il cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è un'esigenza della pratica formalizzata all'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, con cui il legislatore non ha inteso modificare il rapporto di diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera stipulata contrattualmente. Il giudice del rigetto non deve pertanto verificare d'ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano contestati (sentenze della CEF 14.2021.207 dell'11 luglio 2022 consid. 6.1 e 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.2.3; contra: Abbet, op. cit., n. 93 ad art. 80 e Staehelin , op. cit., n. 52 ad art. 80, che misconoscono però il fatto che, a prescindere dalla valuta, la causa del credito è sempre la stessa ).

### **E. 5.2.3**

Contrariamente a quanto allega, il reclamante non ha censurato l'omissione della menzione del tasso e della data di cambio in tutti i suoi allegati di prima sede. Nelle sue osservazioni,

egli si è infatti limitato a contestare l'identità del credito posto in esecuzione, di fr. 5'700.– al mese, con quello scaturente dal titolo, di \$ 6'000.– (act. III, pag. 4 i.f. ad 3.2), senza menzionare né criticare l'assenza d'indicazione del tasso e della data di conversione. L'ha fatto solo con la duplice spontanea (act. V, pag. 4 ad 4), ossia tardivamente, poiché quei fatti, che emergono implicitamente dai precetti esecutivi e dall'istanza (bastava dividere l'importo in franchi svizzeri con quello in dollari statunitensi), sono da ritenere appurati in quanto non contestati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). In sede di duplice spontanea, è ammessa l'allegazione di fatti nuovi solo alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 e i rimandi). Fatti non contestati con le osservazioni all'istanza non dovrebbero più poter essere rimessi in discussione con una duplice spontanea, ove la loro contestazione, come nel caso in rassegna, era possibile già con le osservazioni all'istanza, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Già per questo motivo la censura risulta inammissibile. Il diritto di essere sentito dell'istante non è pertanto stato leso, poiché il Pretore non doveva pronunciarsi su una doglianza non formulata chiaramente nelle osservazioni all'istanza.

#### **E. 5.2.4**

Sia come sia, secondo i dati forniti dalla Banca centrale europea sul sito internet [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com), ritenuti notori dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3 e i rinvii), nella settimana lavorativa precedente l'emissione dei precetti esecutivi, ossia dal 2 al 7 agosto 2022, il tasso di conversione USD/CHF non è mai sceso sotto lo 0.9531, sicché nella migliore delle ipotesi per il reclamante le rate di \$ 6'000.– valevano al minimo fr. 5'718.60, ovvero più di quanto posto in esecuzione (fr. 5'700.–). Anche nel merito, la censura risulta infondata.

#### **E. 5.3**

RE 1 ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza per difetto d'identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito accertato nel titolo di rigetto anche perché, nei precetti esecutivi, CO 1 ha ommesso d'indicare sia "il titolo alla base del credito posto in esecuzione [...] sia il motivo alla base delle pretese di credito fatte valere ai punti 2-10 (per entrambi i precetti esecutivi)". La censura è temeraria. I crediti indicati al punto 1 di ambedue i precetti esecutivi recano il riferimento alla citata decisione di divorzio e alle mensilità poste in esecuzione (gennaio 2021 nel precetto n. \_\_\_\_\_ e novembre 2021 nel precetto n. \_\_\_\_\_) e quelli menzionati ai punti 2-10 di entrambi i precetti indicano lo specifico mese di riferimento (doc. B). La loro identità con gli alimenti pattuiti nella convenzione di divorzio è palese (sopra consid. 5.2.2).

#### **E. 6**

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio

a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l'art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall'escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A\_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e della CEF 14.2022.160 del 23 maggio 2023 consid. 5 e i rinvii).

### **E. 6.1**

Nel caso specifico, RE 1 fa valere che il Pretore ha erroneamente rifiutato di ammettere l'integrale compensazione tra i (tutti) i crediti posti in esecuzione e la propria pretesa di rimborso della metà della retta scolastica della loro figlia, \_\_\_\_\_, pari (in totale) a \$ 322'253.75. Poiché le parti erano concordi che la figlia continuasse gli studi, visto il loro obbligo legale di contribuire ciascuno nella misura delle proprie forze alle spese di educazione (art. 276 cpv. 2 CC) e, comunque, il loro accordo di accollarsi metà di tali spese, "metà dell'importo è [infatti] da considerarsi un pagamento di parte degli alimenti da lei pretesi e deve pertanto essere messo in compensazione con ogni pretesa invocata".

### **E. 6.2**

Così argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice, che non ha ammesso la compensazione, perché ha rilevato l'assenza tanto di un titolo esecutivo, quanto di un riconoscimento senza riserve del credito compensante da parte di CO 1. La censura è pertanto inammissibile, ciò che comporta la definitiva reiezione del reclamo. Per abbondanza, sia detto ad ogni modo che la decisione impugnata resisterebbe alla critica nel merito. Agli atti figura infatti solo una fattura della scuola di \_\_\_\_\_ (doc. 4), peraltro illeggibile. Manca invece qualsivoglia documento in merito alla ripartizione tra i genitori delle spese d'istruzione della figlia.

### **E. 7**

Stante la reiezione del reclamo, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo allo stesso diventa senza oggetto.

### **E. 8**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC e limitate alla questione dell'effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

### **E. 9**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 114'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF)

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.